

**STATUTO ANASPED**

(modificato dall'Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2013 – modifiche in neretto)

**TITOLO III: Organi della federazione****Art. 9**

Sono organi della Federazione:

- l'assemblea
- il Presidente ed i Vice Presidenti
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.
- Il Segretario Generale

**Art. 12 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:
  - l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  - l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, negli anni in cui occorra;
  - la nomina del Presidente della federazione e dei Vice Presidenti;
  - la nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente;
  - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  - l'approvazione di regolamenti interni;
  - l'esame dei problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissa le direttive sull'attività dell'Associazione;
  - delibera su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto o che siano stati posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:
  - entro il secondo semestre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo;
  - entro i primi quattro mesi dell'anno per l'approvazione del conto consuntivo, della destinazione dell'avanzo di gestione nonché per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi di gestione.
4. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria
  - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione,

**PROPOSTA DI MODIFICA****(in neretto)****TITOLO III: Organi della federazione****Art. 9**

Sono organi della Federazione:

- l'assemblea
- **il Presidente**
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.

**Art. 12 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:
  - l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  - l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, negli anni in cui occorra;
  - **la nomina del Presidente**
  - **l'attribuzione di cariche onorifiche**
  - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  - l'approvazione di regolamenti interni;
  - l'esame dei problemi di ordine generale interessanti la categoria e fissa le direttive sull'attività dell'Associazione;
  - delibera su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto o che siano stati posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:
  - entro il secondo semestre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo;
  - entro i primi quattro mesi dell'anno per l'approvazione del conto consuntivo, della destinazione dell'avanzo di gestione nonché per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi di gestione.
4. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria
  - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione,

- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno di 1/3 dei Soci iscritti alle associazioni e per apportare modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto ed al Regolamento per l'applicazione dello Statuto.

6. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, è necessario che all'Assemblea siano presenti, tante Associazioni rappresentanti i tre quarti dei soci iscritti. L'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza .

#### Art.14

1. Il presidente ed i vice presidenti della Federazione sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano delegate dagli organi della Federazione.

3. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.

#### Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti di cui uno effettivo e l'altro supplente, proposti dalla totalità dei soci, insediati nel territorio compreso nella giurisdizione di ciascuna Regione. Se nel territorio insistono più associati, si provvede alla indicazione dei nominativi di comune accordo, e , in difetto, ricorrendo al voto di tutti gli iscritti da esprimersi attraverso un'assemblea comune.

2. La proposta dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo di cui al precedente comma è fatta con elenco di tre nominativi, da depositare in busta chiusa, all'Assemblea della Federazione che provvede alla ratifica nell'ordine in cui sono stati espressi.

3. Il nominativo che risulta al primo posto nell'elenco, fra quelli approvati dall'assemblea, è considerato quale rappresentante effettivo.

4. Il nominativo che risulta al secondo posto nell'elenco, fra i nominativi ratificati dall'Assemblea, è considerato quale rappresentante supplente.

5. Il membro supplente sostituisce l'effettivo in caso di impedimento o assenza e ne svolge le funzioni;

- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno di 1/3 dei Soci iscritti alle associazioni e per apportare modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto ed al Regolamento per l'applicazione dello Statuto.

6. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, è necessario che all'Assemblea siano presenti, tante Associazioni rappresentanti i tre quarti dei soci iscritti. L'Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza .

#### Art.14

**1. Il presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile**

**2. A tutti gli effetti ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere;**

- può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti,
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo,
- adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto

**Il Presidente Federale attualmente in carica è onorario e adempie a tutte le funzioni che gli siano delegate dagli organi della Federazione.**

#### Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti di cui uno effettivo e l'altro supplente, proposti dalla totalità dei soci, insediati nel territorio compreso nella giurisdizione di ciascuna Regione. Se nel territorio insistono più associati, si provvede alla indicazione dei nominativi di comune accordo, e , in difetto, ricorrendo al voto di tutti gli iscritti da esprimersi attraverso un'assemblea comune.

2. La proposta dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo di cui al precedente comma è fatta con elenco di tre nominativi, da depositare in busta chiusa, all'Assemblea della Federazione che provvede alla ratifica nell'ordine in cui sono stati espressi.

3. Il nominativo che risulta al primo posto nell'elenco, fra quelli approvati dall'assemblea, è considerato quale rappresentante effettivo.

4. Il nominativo che risulta al secondo posto nell'elenco, fra i nominativi ratificati dall'Assemblea, è considerato quale rappresentante supplente.

5. Il membro supplente sostituisce l'effettivo in caso di impedimento o assenza e ne svolge le funzioni;

6. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti:
- il Presidente
  - due vice presidenti, e su proposta del Presidente il vice Presidente vicario,
  - il segretario,
  - il vice segretario,
  - il tesoriere
  - eventualmente altre cariche per determinate funzioni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

6. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti:
- due vice presidenti, e su proposta del Presidente il vice Presidente vicario,
  - il segretario,
  - il vice segretario,
  - il tesoriere
  - eventualmente altre cariche per determinate funzioni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

**Art. 16**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- a tutti gli effetti ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere;
  - può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti,
  - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo,
  - adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto,
  - non può durare in carica per più di due trienni consecutivi.
2. Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente vicario.

**Art. 16**

**Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente vicario.**

**TITOLO IV: patrimonio sociale e bilancio**

**Art. 21**

1. Le entrate ordinarie sono costituite:
- dalle quote associative annuali e di ammissione sulla cui misura e modalità di versamento delibera anno per anno il consiglio direttivo in base ai criteri di massima stabiliti dall'assemblea;
  - da eventuali contributi volontari degli associati
  - dai proventi di pubblicazione e di eventuali servizi;
  - dalle rendite patrimoniali;
  - da eventuali contributi assegnati in via ordinaria da enti o da privati.
2. Ogni altra entrata ha carattere straordinario.
3. La gestione delle entrate ordinarie o straordinarie è affidata al consiglio direttivo.